

38716

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000(0)000-----

N° 1334  
Uff. Rag.

Brindisi, li 15-11-1956  
G. Jordano Cons. di Brindisi  
AL SIG. G. Jordano Cons. di Brindisi  
VIA G. Jordano Cons. di Brindisi  
S. Vito dei Normanni

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.-

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via 25 Luglio lotto 1° scala A interno 5.....-

Detto alloggio è composto di vani utili ..... oltre gli accessori equivalenti a vani legali 3-80.....-

La invito, pertanto, a presentarsi alla sede di questo Istituto Via Casimiro n.9 per la stipula del relativo contratto.-

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi", per l'ammontare di £. 19.440.- come appresso dovute:

|                                                                                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| a) mensilità di fitto e servizi dal <u>10 Novembre</u> al <u>9 Dicembre 1956</u> | £. <u>3.990.-</u> |
| £. <u>1.050.-</u> vano x vani <u>3-80</u> =                                      | " <u>450.-</u>    |
| b) canone consumo acqua normale                                                  | " <u>50.-</u>     |
| c) contributo nelle spese di illuminazione scale                                 | " <u>13.830.-</u> |
| d) deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)                             | " <u>1000.-</u>   |
| e) deposito spese contrattuali                                                   | " <u>120.-</u>    |
| f) I.G.E. 3% su a)                                                               | " <u>19.440.-</u> |

T o t a l e

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.-

Non presentandosi entro il 15 Novembre 1956 corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'appartamento.-



IL PRESIDENTE  
Com. te. Ubaldo VALLARINO

Normale 140 Boll. Uff. 1915

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....  
N. .... vol. .... delle denunce  
Art. .... del campione unico  
(il 47, ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-  
ziante o dei denunzianti e indicazione se  
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in  
proprio oppure per conto di (cognome,  
nome, paternità e domicilio del condut-  
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,  
nome, paternità e domicilio delle altre  
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-  
zione delle convenzioni, escluse le indica-  
zioni non preordinate al solo scopo della li-  
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti <sup>o</sup>(1) ..... Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente  
dell' I. A. C. P.

dimoranti <sup>e</sup>(2) ..... Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara ..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi <sup>o</sup>denunzianti <sup>e</sup>(3) ..... ed il

Sig. GIORDANO TORRE

convenzioni che (4) ..... hanno avuto

esecuzione col giorno (5) ..... 10 - 8 ..... 19 60

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: ..... Appartamento n. 5/A del 1° lotto  
di Case Popolari nel Comune di S. VITO NORMANNI

Durata della locazione: ..... dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: ..... L. 3.990 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 60

I DENUNZianti (7)

IL PRESIDENTE  
(Com. te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì ..... 19 ..... al N. ....  
col. .... foglio ..... registro Atti privati, ed esatte lire unamilaquattrocento

(\*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....

N. .... vol. .... delle denunce

Art. .... del campione unico

(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-  
ziante o dei denunzianti e indicazione se  
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in  
proprio oppure per conto di (cognome,  
nome, paternità e domicilio del condut-  
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,  
nome, paternità e domicilio delle altre  
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-  
zione delle convenzioni, escluse le indica-  
zioni non preordinate al solo scopo della li-  
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) ..... Conte Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) ..... Brindisi Via Casimiro, 2

dichiara ..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ..... ed il

Sig. GIORDANO TOSCA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) ..... 10 ..... 8 ..... 19 ..... 59.

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: ..... Appartamento n. 5 del 1°

di Case Popolari nel Comune di S. VITO dei NORMANNI

Durata della locazione: ..... dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 3.990 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A ..... BRINDISI ..... add. 24 AGO. 1959

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Conte Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 19 ..... al N. 198

col. .... foglio ..... registro Atti privati, ed esatte lire

(\*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

.....  
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

.....  
*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

.....  
*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

.....  
*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....  
N. .... vol. .... delle denunzie  
Art. .... del campione unico

§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-  
ziante o dei denunzianti e indicazione se  
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in  
proprio oppure per conto di (cognome,  
nome, paternità e domicilio del condut-  
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,  
nome, paternità e domicilio delle altre  
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-  
zione delle convenzioni, escluse le indica-  
zioni non preordinate al solo scopo della li-  
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. *Giordano Borea*

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5/A del 1° lotto  
di Case Popolari nel Comune di *Brindisi*

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 3990 mensili anticipate 47.880

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958.

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1958 al N. 4510

vol. .... foglio .... registro Atti privati, ed esatte lire *47.880*

IL PROCURATORE

(\*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione d'affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....  
N. .... vol. .... delle denunce

Art. .... del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I L. sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti e (3) ed il

Sig. RA GIORDANO TOSCA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10. 8. 1963.

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5/A del 1° lotto  
di Case Popolari nel Comune di S. VITO DEI NORMANNI

Durata della locazione: dal 10. 8. 1963 al 10. 8. 1964

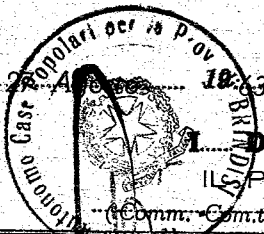
Corrispettivi pattuiti: L. 4389 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 528 15840

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27. 8. 1963



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28. 8. 1963 al N. 2066

vol. .... foglio .... registro Atti privati, ed esatte lire

(\*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE



IL DIRETTORE

V. DIRETTORE

(Giovanni Corallo)

Giovanni Corallo



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

.....  
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo  
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74

Legge del Registro

MODULARIO  
F. - Tasse - 1

All'atto della vendita è dovuta  
solo la tassa di bollo  
di cui all'art. 9 Tariffa A  
della legge sul Bollo.  
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

## DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

### UFFICIO DEL REGISTRO

di .....  
N. .... vol. .... delle denunce  
Art. .... del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino d'emergenza 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-  
ziante o dei denunzianti e indicazione se  
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in  
proprio oppure per conto di (cognome,  
nome, paternità e domicilio del condut-  
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,  
nome, paternità e domicilio delle altre  
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-  
zione delle convenzioni, escluse le indica-  
zioni non preordinate al solo scopo della li-  
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

### DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

IL sottoscritto (1) ..... Com.te Ubaldo .....

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P. ....

dimorante (2) ..... Brindisi ..... Via Casimiro, 9 .....

dichiara ..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ..... ed il .....

Sig. RA GIORDANO TOSCA .....

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) ..... 10 - 8 ..... 1962 .....

### OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locare: ..... Appartamento n. A/5 del 1° lotto  
di Case Popolari nel Comune di S. VITO DEI NORMANNI .....

Durata della locazione: ..... dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963 .....

Corrispettivi pattuiti: L. 4389 ..... mensili anticipate .....

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 2269 .....

A. BRINDISI

a. in. 27 Agosto 1962



DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 27 AGO 1962 19 ..... al N. 2504

vol. .... foglio ..... registro Atti privati, ed esatte lire feudo di .....

IL CASSIERE

(\*) Bollo a carico .....



IL DIRETTORE UFFICIALE  
(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

30 GEN. 1962

1101- RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. GIORDANO Tosca  
Lotto 1<sup>o</sup> Scala A Int. 5  
Via XXV Luglio  
S. VITO DEI NORMANNI

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.-

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.-

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di £. 5.184,-, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da l. 3% a £. 3.30%.-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 1249

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Giordano Gerosa

Lotto 1 Scala A Int. 5

Via Bona fante

S. Vito dei Norm.

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.155 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.80 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 5.171 come specificato nel seguente dettaglio:

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| a- Canone di locazione per fitti e servizi     |              |
| £ <u>1.155</u> vano per vani <u>3.80</u> £ .   | <u>4.389</u> |
| b- Canone consumo acqua normale.....£ .        | <u>500</u>   |
| c- Contributo per illuminazione scale .....£.. | <u>150</u>   |
| d- I.G.E. 3% solo su a).....£.                 | <u>132</u>   |
|                                                | <u>5.171</u> |

TOTALE LIRE

=====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N

3147

Brindisi, li

22 APR. 1967

RACCOMANDATA

R.R.

AL SIG. TOLLA funzione

1 lotto C.P. lotto A/5 - Via 25 luglio

14170 m. N. (BR)

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a  
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-  
l'alloggio sito in 1 VITO Lotto 1 scala A/5  
Via 25 luglio a suo tempo assegnatoLe in lo-  
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di  
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di  
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire -  
- 999.600 -.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica  
soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni con rate  
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-  
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine  
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto  
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta  
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-  
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-  
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei  
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

( Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO )

PA/DV/gg/

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

N. di Prot. 9383

Brindisi li - 8 NOV. 1966

AL SIG. TOCCA Ferdinando

1 L.M. (P. Sub. A/5 - Via 25 Lugli.

JUITO

Con riferimento alla Sua domanda afferente il riscatto dell'alloggio attualmente condotto in locazione, si comunica che per ottemperare a nuove disposizioni emanate dal Ministero dei LL.PP. con circolare n. 5360 del 13/6/64, la pratica riflettente lo stabile del quale fa parte il Suo alloggio, è stata riproposta all'esame della Commissione Provinciale.-

Non appena in possesso delle determinazioni che saranno adottate dalla predetta Commissione sarà cura di questo I.A.C.P. invitarLa per il perfezionamento del contratto di cessione.

IL PRESIDENTE

(Gr .Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/Fr.-

I.A.C.P. - Brindisi  
3498  
PROT. N. 6 MAG. 1967

Spett. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
Via Casimiro n. 9

BRINDISI

OGGETTO: Riscatto alloggio.=D.P.R.27=4=1962,n.231.=

La sottoscritta TOSCA Giordano,inquilina delle Case Popolari in San Vito dei Normanni,facendo seguito alla raccomandata numero 7233 - Prot.n.3147 del 22 aprile ultimo scorso,comunica di scegliere la forma rateale per il riscatto della casa il cui debito dovrà estinguersi in quindici anni.=

Con osservanza.=

San Vito dei Normanni,li 5 maggio 1967.=

TOSCA Giordano  
Via Ofanto n. 4-Interno 5°  
1° lotto Case Popolari  
SAN VITO DEI NORMANNI-(BR)

*Tosca Giordano*



4582

22 11 1952

UFFICIO REGIONALE

Al sig. GIORDANO TOROS  
1° lotto C.F. Scuola N° 2  
Via 22 luglio

S. VITO del NORMANNI

OGGETTO: D.P.R. IV/1/1952, n° 2 e successive aggiunte e modificazioni.  
Contratto definitivo di proprietà di alloggio popolare.

Si fa riferimento alla nota della S.V. datata 29/5/c.a., per precisare che la sua richiesta non può essere presa in considerazione sino a quando non sarà definita la pratica con il Comune di S. Vito per il passaggio della proprietà del suolo sul quale insiste la palazzina della quale l'alloggio in indirizzo è stato assegnato alla S.V., forma parte integrante.

IN PRESIDENTE  
(dott. Raffaele FISCONE)

RO/MT/DA

A.C.P. - Brindisi

PROT. N. 9383

3 NOV. 1966

Spett. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

RACCOMANDATA

B R I N D I S I

Via Casimiro n. 17

OGGETTO: Riscatto alloggi Case Popolari di via XXV Luglio in San Vito dei Normanni.

Il sottoscritto

TOSCA Giovanni

inquilino delle Case Popolari di via XIV Luglio - in San Vito dei Normanni - chiede a codesto Spett. Istituto, in virtù delle leggi vigenti, il riscatto dell'alloggio dal sottoscritto occupato sin dal Nov. 1956.

Alla presente alliga assegno bancario n. 1700741 del 9-11-1966 di L. 5.000 per rimborsare spese istruttoria (legge 27-4-1962, n. 231). =

Con tutta osservanza.

San Vito dei Normanni, li

9-11-1966

Firma

Tosca Giovanni

RA  
408/07

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

10 OTT. 1966

Prot. N. 8767

Brindisi \_\_\_\_\_

AL SIG. TOSCA forlano

16M. C. P. 16h A/S - 11.25 Lugli.

S. VITO in NORITANOVI

Con riferimento alla richiesta di riscatto dell'alloggio a suo tempo assegnatole in locazione si comunica che per poter dare corso alla pratica è necessario che la S.V. produca una domanda in carta semplice con la quale precisa di voler riscattare l'alloggio in virtù delle leggi vigenti alligando un assegno bancario di L. 5.000 -a rimborso spese di istruttoria.-

IL PRESIDENTE

( Grand'Uff. le Com. te U. G. VALLARINO )

PA/GR/ta. -

A. C. P. - Brindisi

PROT. N.

6493  
17 AGO. 1967

Spett. ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI  
Via Casimiro n. 9

BRINDISI

OGGETTO: Riscatto alloggio. = D.P.R. 27=4=1962, n. 231. =

La sottoscritta TOSCA Giordano, inquilina delle  
case popolari in San Vito dei Normanni, a rettifica di quanto  
comunicato con raccomandata n. 7233 - Prot. 3147 del 22 apr  
le u.s., comunica di scegliere la forma rateale per il ri-  
scatto della casa il cui debito dovrà estinguersi in 5  
anni. =

Con osservanza. =

San Vito Normanni, li 17 agosto 1967. =

TOSCA Giordano  
Via Ofanto n. 4-Int. 5°  
1) Lotto Case Popolari  
SAN VITO DEI NORMANNI - (BR)

*Tosca Giordano*

25 febbraio 1954

1523

A Sua Eccellenza il PREFETTO  
della Provincia di

Amm.

BRINDISI

11.2.54 6690/IV\*

Giordano Tosca. Istanza per alloggio in S.Vito dei Normanni.

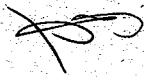
In riscontro alla nota sopradistinta, si resti-  
tuisce la istanza in oggetto.

Distinti ossequi.

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

1 allegato:



1385 Amm.

5 febbraio 1954

Risposta a foglio 6090/Div.IV\* -

OGGETTO: Giordano Tosca - Istanza per alloggio in S.Vito dei Normanni -

A S.E. 11

P R E F E T T O

BRINDISI

In riscontro alla nota su riferita, comunico che tuttora non risultano aperte le prenotazioni per gli alloggi popolari, in corso di costruzione, in S.Vito dei Normanni.

Restituisce pertanto l'istanza all'E.V. diretta dalla sig.na Tosca Giordano che potrà ripeterla direttamente a questo Istituto in tempo debito, attenendosi strettamente ai termini e alle modalità che saranno stabilite con apposito bando di cui sarà fatta affissione, in S.Vito.

Distinti ossequi.

IL PRESIDENTE

(Gem.te Ubaldo Vallarino)

Sp/ca

71

Istituto Autonomo Case Popolari  
Via Casimiro n°

La sottoscritta, Giordano Teresa Vedova  
ex c. Masaro Vito fu Giuseppe  
residente in S. Vito dei Normanni n° 54  
Chiede alla S. V. Ill<sup>ma</sup> di essere messa  
in nota per una eventuale locazione  
della casa popolare di recente costruzione  
in codesto abitato; la scrivente fa presente  
in oltre che è in istato di assoluto bisogno  
poiché, prigioniera, ministro di guerra, ed  
avendo due figlie acerbe di minore età  
e un figlio attualmente rifugiato in casa  
di una figlia sposata in una casa umida  
rimettendosi la salute con i miei figli.  
Voglio sperare che, la S. V. e la commissione  
per tale argomento si rendano conto del mio  
caso e della mia necessità e delle mie  
condizioni finanziarie ecc. Sicuro di un  
benvolo accoglimento lo ringrazio  
Giordano Teresa Vedova, Masaro

S. Vito, 19.1.55

M. 23